



COMUNE DI SALISANO PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 data 15.10.2019

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno quindici (15), del mese di ottobre (10), alle ore 18,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **straordinaria - urgente** ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	PETROCCHI Gisella - Sindaco	X		8)	CIANFA Roberto	X	
2)	BILLI Maria Letizia		X	9)	ZUCCARI Federico	X	
3)	D'ATTILIA Silvio	X		10)	FIORAVANTI Romina	X	
4)	RONCARA' Federico		X	11)	TIBALDESCHI Giuseppe		X
5)	RANIERI Cristiano	X					
6)	PRONI Alessia	X					
7)	CARDINALI Sante		X				
	TOTALI	4	3		TOTALI	7	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DI ROCCO Mauro.

La Sig.a PETROCCHI Gisella nella qualità di Sindaco constatato che gli interventi sono in numero legale assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : -----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI CIMITERIALI**

^^

- premesso che il Comune di SALISANO è proprietario dell'unico cimitero situato in Via San Diego individuato in Catasto al FG. 10 lett. A);

- che ad oggi risultano adottati i seguenti atti che disciplinano il funzionamento di detta struttura e precisamente :

- *deliberazione C.C. n. 84 del 30.10.1985 recante "approvazione modalità di assegnazione delle aree cimiteriali destinate alle sepolture private";*
- *deliberazione C.C. n. 96 del 29.11.1985 recante "approvazione del progetto di edicola funeraria tipo per le sepolture private all'interno del cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 30 del 11.05.1988 recante "modifiche del regolamento comunale disciplinante le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 30.10.1985";*
- *deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.1994 recante "approvazione regolamento funzionamento cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 26 del 28.04.1997 recante "approvazione disciplina regolamentare per la concessione di loculi cimiteriali";*
- *deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.2004 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 06 del 31.03.2005 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero comunale";*
- *deliberazione C.C. n. 15 del 07.07.2006 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero comunale e individuazione n. 2 strutture esistenti da destinare a cappelle cimiteriali";*
- *deliberazione C.C. n. 23 del 30.09.2008 recante "adeguamento costo concessione loculi ed aree cimiteriali – modifica regolamento funzionamento cimitero e aggiornamento planimetria generale";*

- che dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 questo ente non dispone di un regolamento comunale organico che disciplina la concessione di aree cimiteriali e l'attività è disciplinata per quanto possibile dagli atti deliberativi sopra richiamati;

- visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, tenendo presente le norme di cui :

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;



- al D.P.R. 03.11.2000, n. 396 recante "regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i.;

- al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 recante "approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e s.m.i.;

- alla Legge 30.03.2001, n. 130 recante "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

- visto l'art. 7 del citato T.U. n. 267/2000 che testualmente recita :

art. 7 regolamenti

1. nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"

- visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

- vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- visto il D.Lgs 30.06.2003, n. 196 recante "codice in materia di protezione dei dati personali";

- viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- 20.04.2001, n. 1.1.26/10888/9.92 recante : regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27.04.2001, n. 97);

- 02.05.2001, n. 1.1.26/10888/9.92 recante : guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 03.05.2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

- visto l'art. 7-bis del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita :

art. 7-bis sanzioni amministrative (aggiunto dall'art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3):

1. salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31.03.2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal



sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2 - l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689;

- visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI** che si compone di n. 29 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2. con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli atti regolamentari riportati nelle premesse e più specificatamente le deliberazioni consiliari nn. 84/1985 - 96/1985 - 30/1988 - 15/1994 e 26/1997 nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;

3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;



IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopraesposta proposta deliberativa del Consiglio Comunale;

con voti favorevoli n. 7 (sette); astenuti : nessuno; contrari : nessuno, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la superiore proposta deliberativa.

Comune di SALISANO

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
1	Oggetto del regolamento	14	Rinnovo delle concessioni
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali	CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI	
3	Aree soggette a concessione	15	Cause di decadenza
4	Limiti alle concessioni	16	Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
5	Divieti di concessione	17	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI		CAPO VII - NORME TRANSITORIE	
6	Atto di concessione	18	Censimento delle concessioni in atto
7	Durata delle concessioni	19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
8	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
CAPO III - DIRITTO ALL'USO		CAPO VIII - NORME FINALI	
9	Aventi diritto all'uso	21	Individuazione delle unità organizzative
10	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	22	Termine per la conclusione dei procedimenti
11	Divieto di cessione dei diritti d'uso	23	Norme abrogate
CAPO IV - LAVORI - MANUTENZIONE		24	Pubblicità del regolamento
12	Autorizzazione ad eseguire i lavori	25	Casi non previsti dal presente regolamento
13	Doveri in ordine alla manutenzione	26	Rinvio dinamico
		27	Vigilanza - Sanzioni
		28	Tutela dei dati personali
		29	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
 - per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato-civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
 - al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - al «Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali».

Art. 3 - Aree soggette a concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.
2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:
 - a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
 - b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**Art. 6 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali « Aree da concedere ai privati, enti e associazioni », distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 7 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:


- a) di anni quaranta (40) le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni dieci (10) le concessioni per impiantare campi di inumazione.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.



CAPO III - DIRITTO ALL'USO**Art. 9 - Aventi diritto all'uso.**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerite nei confronti dei concessionari.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 euro.

Art. 10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 euro.

Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.


2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 euro.

CAPO IV – LAVORI - MANUTENZIONE**Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali» nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 euro.

Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 700,00 euro.



CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI**Art. 14 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI**Art. 15 - Cause di decadenza.**

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :

a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 16 - Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 17 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L..

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE**Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
 - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
 - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 14, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati. Resta inteso che per la regolarizzazione di dette situazioni la durata della concessione dell'area è da intendersi quella vigente prima dell'adozione del presente regolamento e cioè novantanove (99) anni.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.
5. Qualora gli eredi o le persone interessate non procedano a regolarizzare il possesso delle aree utilizzate senza alcun titolo scritto, saranno destinatari dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, con diffida a provvedere entro il termine perentorio di novanta (90) giorni. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio on-line del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi novanta (90) giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, viene dichiarata la decadenza con apposito provvedimento e si procederà a norma dell'art. 17 del presente regolamento.



CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono il responsabile dei servizi tecnici ed il responsabile dei servizi demografici.

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	90
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	90
3	Permessi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	45
4	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	30
5

Art. 23 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
- le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - lo statuto comunale;
 - gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - gli usi e consuetudini locali.

Art. 26 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 28 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 231/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RONCARÀ Luciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRASCHETTI Eleonora

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PETROCCHI Gisella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. DI ROCCO Mauro


Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

DICHIARA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALISANO, ...2.5 OTT. 2019..

IL MESSO COMUNALE




Copia conforme all'originale.

SALISANO 25 OTT. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune dal _____

al _____ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000.

SALISANO,

IL MESSO COMUNALE

.....

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 – D.Lgs 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....